

ISTRUZIONI OPERATIVE

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE SARDEGNA
 VIA PESSAGNO, 4
 09126 CAGLIARI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
 ASSISTENZA AGRICOLA
 (C.A.A.)

RTI Leonardo S.p.A.

P.C. AL MINISTERO DELLE
 POLITICHE AGRICOLE
 ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo rurale – Modifica Istruzioni Operative n.5 del 5 marzo 2021.

In riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n.2021/540/2021 del 26/03/2021 e dal Decreto MIPAAF n.215187 del 10 maggio 2021, in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2021, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni Operative n.5 del 5 marzo 2021:

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARGEA previste per la campagna 2021 sono:

- a) Domande iniziali: **15 giugno 2021**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2021**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di

possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.4

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **12 luglio 2021** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **30 giugno 2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **12 luglio 2021**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **12 luglio 2021** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente ARGEA determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate. In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sian.it/portale-argea e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Visto

Il Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti

e Controlli FEASR

Dott. Agr. Camillo Gaspardini



Vistato da Camillo Gaspardini
il 14/05/2021 alle 13:09:27 CEST

FIRMA

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni

Signed by PATRIZIA MATTIONI

on 14/05/2021 14:31:56 CEST

